

## AVVISO

**Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. LAZIO R.G. n. 8080/2023

**Nome del ricorrente:**  
PALERMO Giuseppe

**Indicazione dell'amministrazione intimata:**  
L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE  
INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA)

**Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso si chiede l'annullamento dei seguenti atti:

- Graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 (data di pubblicazione: 24-05-2023 - pubblicata sul sito web [https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22\\_bandi-di-concorso\\_0\\_14097\\_0\\_1.html](https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_14097_0_1.html)), del "Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA", prot. 0029146 del 05/07/2022;
  - Avviso del 27 marzo 2023 avente ad oggetto gli esiti delle prove scritte e calendario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022;
  - dei verbali di riunione della Commissione per la correzione delle prove scritte;
  - del verbale n. 3 del 27/10/2022 della Commissione esaminatrice;
  - del verbale n. 4 del 21/11/2022 della Commissione esaminatrice;
  - della griglia di valutazione delle prove scritte allegata al verbale n. 9 del 04/03/2023;
  - verbali allo stato non noti (verbale n. 6 e verbali successivi al n. 9, etc.);
  - atto di nomina della Commissione del 25/08/2022 prot. n. 3621;
  - atto di modifica della Commissione del 16/09/2022 prot. n. 39602;
  - tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
- nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
- Graduatoria del "Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA" (data di pubblicazione: 05-07-2022 - pubblicata sul sito web [https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22\\_bandi-di-concorso\\_0\\_10502\\_640\\_1.html](https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_10502_640_1.html) - REGISTRO UFFICIALE.Int.0029146.05-07-2022),
  - Bando di Concorso ANSFISA Registro Ufficiale.2022.0029146: Bando di Concorso ANSFISA\_REGISTRO UFFICIALE.2022.0029146.pdf (Pubblicato il 05/07/2022;
  - quesito somministrato ai candidati alla seconda prova scritta;
  - esito della seconda prova scritta del ricorrente, per come pubblicato in data 27/03/2023;

**Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso come integrato da motivi aggiunti:**

I - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO DI RAGIONevolezza E PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONI DI LEGGE.

Si ritiene erronea la valutazione negativa dell'elaborato del ricorrente attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza alcuna esplicitazione dei motivi e senza argomentazioni idonee a chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

Pertanto manca una motivazione in grado di esplicitare le ragioni della valutazione rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto, ed il solo voto numerico appare incongruo ed inidoneo a giustificare la valutazione.

Ne consegue l'inidoneità del giudizio, che rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412; Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

Le valutazioni solo numeriche sono illegittime in quanto inidonee ad esplicitare e rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) le ragioni dei giudizi negativi e/o gli eventuali errori commessi dal candidato, neanche in presenza di una lista "preconfezionata" di indici valutativi generici, come nel caso in esame, quali quelli fissati dall'art. 8 del bando, ossia: *i) la completezza dell'esposizione; ii) l'eshaustività delle argomentazioni; iii) l'aderenza al contesto; iv) la visione e la prospettiva dei temi trattati*. I suddetti criteri sono infatti generici ed incerti e, pertanto, inidonei a consentire di comprendere i relativi punteggi attribuiti, e comportano un'eccessiva discrezionalità di giudizio.

Copiosa la giurisprudenza in materia che ha espresso principi oramai consolidati alla luce dei quali:  
- deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati, che le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali (art. 12, comma 1, D.P.R. 487/1994). La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche" (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004; Sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367);

- la votazione numerica contiene in sé la motivazione della scelta compiuta dalla commissione, tuttavia, a patto che dalla stessa siano stati precedentemente fissati criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, senza che possa rilevare la mancanza negli elaborati del candidato di segni di correzione e/o glosse" (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/10/2021, n.10242);

- *il voto numerico contiene in sé la motivazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica*" (C.d.S., Sez. II, n. 4247 del 27 aprile 2023).

E' dunque possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Qui, invece, la griglia di valutazione si limita a riportare i quattro suddetti criteri di valutazione (di cui all'art. 8 del bando), che sono generici ed insufficienti e la Commissione si limita a richiamarli senza alcuna specificazione e/o predeterminazione.

Evidente che una siffatta valutazione numerica risulta del tutto insufficiente a motivare il giudizio.

Pertanto nel caso che ci occupa la semplice valutazione numerica degli elaborati risulta illegittima in quanto la lista "preconfezionata" di indici valutativi incerti e generici costituisce un insieme di criteri privi di una concreta specificazione ed assolutamente inidonei a giustificare una valutazione

insufficiente, in mancanza di una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri e di omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico.

In altri termini qui la votazione numerica risulta inidonea ad integrare una motivazione sufficiente della valutazione resa, posto che la Commissione non ha provveduto, come avrebbe dovuto, a fissare in precedenza criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, tali da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.

L'eccessiva genericità dei criteri comporta l'assenza di una precisa scala di riferimento, tale che le valutazioni della Commissione risultino caratterizzate da un'eccessiva discrezionalità di giudizio che, come nella fattispecie che ci occupa, può pregiudicare un elaborato ben formulato, non permettendo di individuare con esattezza il livello di preparazione che del candidato presenta.

Ulteriore motivo di censura si rinviene con riferimento alla traccia estratta (la n. 2) per la seconda prova scritta, in considerazione dell'inconferenza rispetto alle materie indicate dal bando ed alle attività di cui si occupa l'Agenzia, nonché dell'eccessiva ampiezza e genericità della stessa.

Inoltre ricorre un manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione alla seconda prova scritta del ricorrente, sotto altri molteplici aspetti:

- Con riferimento all'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, la legge (art. 28 del DLgs 165/2001) prevede "la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti". Di qui la necessità di definire un'adeguata metodologia per consentire un'oggettiva e precisa valutazione delle prove, che senza dettagliare i criteri ed i contenuti minimi non possono esser evidentemente valutate in maniera oggettiva;

- *"La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l'orientamento al risultato etc."* (punto 3.3 delle "Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica" della SNA del Settembre 2022). Il che comporta la necessità di definire, da parte della commissione, degli "obiettivi attesi", ovvero di definire un'adeguata metodologia di valutazione nonché i contenuti minimi che gli elaborati dovrebbero avere per poter esser considerati attinenti agli obiettivi attesi dalla Commissione;

- *"La determinazione del punteggio da attribuire a tale tipologia di prove deve essere oggetto di oculata ponderazione e in funzione delle competenze specifiche della posizione in concorso indicate nel bando stesso"* (punto 3.3 delle "Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica" della SNA del Settembre 2022). Di qui la necessità di definire un'oculata metodologia di valutazione ovvero di dettagliare nello specifico gli elementi che gli elaborati dovrebbero contenere. Si evidenzia la necessità di un'oculata ponderazione da parte dell'amministrazione e della commissione sia nella fase precedente alla prova che nella fase successiva (valutazione degli elaborati), che ovviamente richiede un'adeguata ponderazione dei punteggi da assegnare agli elaborati e quindi un adeguato impegno della Commissione anche sotto il profilo del tempo profuso.

A tal proposito si evidenzia che dai verbali trasmessi a seguito dell'istanza di accesso, emerge con chiarezza la ristrettezza dei tempi impiegati nella lettura e valutazione delle prove, soprattutto nella giornata in cui sono stati assegnati i punteggi alla seconda prova del ricorrente: tempo troppo ridotto per leggere e valutare adeguatamente ed oggettivamente elaborati afferenti a temi così ampi e complessi.

Peculiare, poi, il fatto che i punteggi rappresentati da numeri con decimali, pur non avendo alcuna griglia di valutazione di dettaglio dalla quale poteva scaturire una tale "valutazione di precisione".

In sostanza, non si compende perché, e soprattutto come, sia possibile che un commissario abbia assegnato punteggi con decimali, che di fatto portano ad una discretizzazione dieci volte superiore a quella espressa nell'art. 8 del bando, che già solo considerando numeri interi dava la possibilità di considerare 25 differenti graduazioni).

Dall'analisi comparativa con altri elaborati valutati idonei, è emerso la prova del ricorrente, erroneamente valutata di poco al disotto della soglia dei 70 punti, ha trattato esaurientemente tutte le richieste della traccia, al contrario dei candidati che hanno superato la prova. Pertanto, alla stregua del confronto effettuato su un elemento oggettivo, quale la presenza o meno di quanto esplicitamente richiesto nella seconda parte della traccia, emerge con evidenza l'inadeguata ed erronea valutazione della prova del ricorrente.

Ricorrente che vanta particolari competenze ed esperienze professionali negli specifici settori e materie del bando, in ragione del dottorato di ricerca e degli anni di esperienza in settori affini a quelli dell'ANSFISA, nonché delle numerosissime attività svolte per ANSFISA presso cui è impiegato da circa 3 anni nell'area dirigenziale, essendo tra i primi approdati all'Agenzia, come professionista ingegnere di prima qualifica, appena è stata creata la Direzione Generale per la sicurezza stradale a seguito del crollo del ponte di Genova dell'agosto 2018.

L'interesse principale del ricorrente è di essere ammesso alle prove orali, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, tendenti all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere deliberati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, secondo gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

## **II - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.**

Nello svolgimento delle prove scritte si riscontrava la presenza di codici numerici che rendevano facilmente associabili i compiti ai candidati, con conseguente assenza del necessario anonimato, requisito essenziale nell'ambito dei concorsi pubblici secondo granitica giurisprudenza (Cons. St. sent. n. 1071 del 2000; Cons. St. sent. n. 4925 del 2007; T.A.R. Lazio, sent. n. 1988 del 2018; Cons. St., Sez. Plen. sent. n. 26 del 2013).

Difatti su ogni elaborato svolto per le due prove scritte, i candidati venivano invitati dalla Commissione ad apporre un adesivo con la stampa di un codice a barre (anonimo per natura) e di un codice numerico a 6 cifre (non anonimo), che rendeva identificabile il compito, in quanto composto delle prime 3 cifre sempre uguali per tutti i concorrenti (702) e le ulteriori 3 univocamente assegnate ad ogni compito, con conseguente conoscibilità della paternità delle prove e violazione dell'anonimato, e quindi violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento della PA (artt. 3 e 97 Cost., art. 1 l. 241/1990).

Giurisprudenza granitica (*ex multis* Consiglio di Stato sent. n. 1071 del 2000, sent. n. 4925 del 2007; T.A.R. Lazio sent. n. 1988 del 2018; Consiglio di Stato, sez. Plenaria, sentenza 9 ottobre - 20 novembre 2013, n. 26) rimarca l'essenzialità del requisito dell'anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici, come fosse *diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni.* - *Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.* - *Qualora l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.*

Il che rischia di delegittimare le valutazioni di merito della Commissione nei confronti dei candidati tutti, non solo del ricorrente, e quindi di inficiare l'intera procedura.

### **III - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 CO 1 DPR 487 DEL 1994. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

La Commissione risulta illegittimamente composta - e la irregolare composizione della stessa rende tutta la procedura illegittima e conseguentemente annullabile - posto che manca l'esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario, necessario in quanto materie previste dal bando (artt. 9 - 11), con conseguente violazione dell'art. 9 comma 1 del *DPR 487/1994*, "*recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi*", che stabilisce che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso.

Del che si è resa conto la stessa Commissione che espressamente ammetteva la necessità di acquisire ulteriori professionalità sulla base delle materie previste dal bando di concorso, ossia un esperto di lingua inglese, un esperto di apparecchiature informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario (verbale n. 4 del 21 novembre 2022).

### **IV - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 CO 4 DPR 487 DEL 1994. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

La Commissione risulta illegittimamente composta - e la irregolare composizione della stessa rende tutta la procedura illegittima e conseguentemente annullabile - posto che uno dei componenti nominati della Commissione risulta in quiescenza da oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando *de quo*, con conseguente violazione dell'art. 9 comma 4 del *DPR 487/1994*, che dispone che l'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

#### **Indicazione dei controinteressati:**

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022 (vincitori ed idonei):

- 1) MAGGIÒ Francesca
- 2) LANZI Armando
- 3) TUMBILOLO Andrea
- 4) RAINOLDI Giovanni
- 5) ANTONIAZZI Federico
- 6) LIOLLI Luigi
- 7) SPAGNUOLO Francesco Enzo
- 8) VACCARO Roberta
- 9) MARGARITA Gianluca
- 10) MINENZA Luigi
- 11) NAPOLITANO Ciro
- 12) ERBÌ Efsio
- 13) ZAMBERLAN Leonardo
- 14) PASQUARIELLO Michelangelo
- 15) BEVILACQUA Nicola
- 16) CALDANI Francesco
- 17) ALBANESE Luigi
- 18) GIORNETTI Wanda
- 19) CUCCHIARA Domenico
- 20) RICCIARDI Filippo

**Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, ossia inserendo il Numero di**

Registro Generale del Ricorso (R.G. n. 8080 del 2023) nella Sezione T.A.R. / T.A.R. Lazio / Roma / Ricerche / Ricorsi / Ricerche / Numero di registro generale / Anno – Numero, come di seguito:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-roma>

**Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Roma**

**Ricerche - Numero di registro generale**

Anno \* 2023

Numero \* 8080

Numero di protocollo del provvedimento con cui è stata disposta la notifica per pubblici proclami:

**Ordinanza n. 15157/2023 del T.A.R. Lazio III Sezione**, che viene allegata al presente avviso e ne costituisce parte integrante;

**Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti** viene allegato al presente avviso e ne costituiscono parte integrante.

\*\*\*

Allegati:

1. Ordinanza n. 15157/2023 del T.A.R. Lazio III Sezione;
2. Testo integrale del ricorso al T.A.R. e del ricorso per motivi aggiunti.